



COMUNE DI CAMPODARSEGO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE DESTINATE PER I PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) MEDIANTE CESSIONE IN PROPRIETA'

Approvato con delibera di C.C. n. 6 in data 07/02/2003

Modificato con delibera di C.C. n. 62 in data 08/09/2005

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il complesso delle norme che regolano la cessione in proprietà delle aree comprese nelle zone destinate dal Piano Regolatore Generale del Comune di Campodarsego all'Edilizia Economica Popolare, secondo i disposti delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, 05 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle leggi 17 febbraio 1992, n. 179, 23 dicembre 1996, n. 662, 30 aprile 1999, n. 136 e legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, in esecuzione del Piano decennale per l'Edilizia Economica e Popolare adottato con delibera di Consiglio Comunale n° 42/CP del 18.04.2000 che riguarda i nuclei di Campodarsego, Reschigliano, S. Andrea, Fiumicello e Bronzola.

ART. 2 - CESSIONE DELLE AREE IN PROPRIETA'. AVENTI DIRITTO

Il Comune di Campodarsego all'atto della cessione garantisce il pieno e totale godimento delle aree di cui al precedente articolo libere da ogni vincolo o ipoteca, salvi i disposti e le prescrizioni di carattere urbanistico stabiliti dal Comune. Il Comune cede, secondo le modalità ed i limiti fissati nei successivi articoli del presente regolamento, le aree in proprietà come stabilito dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 e successive modifiche ed integrazioni e come recepito dal Piano Attuativo delle zone per l'Edilizia Economico Popolare (P.E.E.P.).

I soggetti aventi diritto alla concessione delle aree in proprietà, sono i seguenti:

- Gli Enti Istituzionalmente operanti nell'edilizia Economico Popolare (Azienda Territoriale l'Edilizia Residenziale, di seguito indicata come A.T.E.R.);
- Le Cooperative edilizie e loro consorzi;
- Le Imprese di costruzione e loro consorzi e le Cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;
- Singoli cittadini (od associati).

Sulla scorta del presente Regolamento la Giunta Comunale emanerà per ciascun nucleo P.E.E.P. o per porzione di esso un apposito bando, il cui schema è allegato al presente regolamento e ne costituisce parte integrante, individuando preventivamente o contestualmente i lotti riservati a ciascuna categoria di soggetti assegnatari (A.T.E.R., Cooperative edilizie, Imprese di costruzione e Cooperative di produzione e lavoro, singoli cittadini od associati).

La Giunta Comunale tuttavia, in presenza di operatori pubblici o privati che dispongono di finanziamenti/contributi per la realizzazione di programmi costruttivi, ha la possibilità ai sensi dell'art. 8 della legge 27 giugno 1974, n. 247 e dell'art. 9, sesto comma, della legge n. 457 del 1978 di effettuare assegnazioni dirette di aree sufficienti a soddisfare l'attuazione del programma costruttivo finanziato.

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' RICHIESTI AI SOGGETTI ASSEGNATARI DELLE AREE

I soggetti assegnatari delle aree, come definite all'art. n. 1 del presente regolamento, possono avere diritto alla cessione in proprietà, se in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando Comunale:

a) per le Cooperative edilizie o loro consorzi:

- iscrizione al Registro Prefettizio;
- iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato (C.C.I.A.A), ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

- presentazione presso la C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - del bilancio annuale relativo agli ultimi due esercizi per i quali i termini sono scaduti, *o della situazione patrimoniale in caso di recente costituzione*;

- cariche sociali regolarmente in atto;

iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative o loro consorzi;

fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Amministratori e Sindaci che non siano incorsi in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o in un provvedimento che applichi una misura di prevenzione, divieto, sospensione o decadenza ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) per le imprese edilizie o loro consorzi:

inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza e iscrizione continuativa da almeno due anni alla Cassa Edile Mutualità ed Assistenza e regolarità della posizione fiscale ed assicurativa per tutto il suddetto periodo per almeno 10 dipendenti iscritti;

volume d'affari risultante dalla dichiarazione I.V.A. degli ultimi due anni almeno pari al costo presunto dell'intervento realizzabile inerente la categoria di lavori OG1;

- iscrizione da almeno due anni al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

- inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

- aver ottemperato agli obblighi dei contratti collettivi di lavoro;

- Amministratori e Sindaci non siano incorsi in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o in un provvedimento che applichi una misura di prevenzione, divieto, sospensione o decadenza ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55.

c) per i singoli cittadini:

cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea purchè:

in possesso della carta di soggiorno;

oppure regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento;

oppure regolarmente soggiornante che eserciti regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Campodarsego;

c) non titolarità di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ubicato in uno dei Comuni della Regione Veneto. Per alloggio adeguato si intende l'abitazione che, esclusi gli accessori (cucina se inferiore ad una superficie di 14 m², servizi, ingresso e disimpegni e garage):

ha un vano utile per ogni componente (con un minimo di due vani e un massimo di cinque vani);

non ha parti dell'alloggio in proprietà comune;

è stata dichiarata abitabile dall'autorità competente.

d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi, dallo Stato e da altro Ente Pubblico;

e) per i beneficiari dei mutui agevolati previsti dalle leggi statali e regionali, avere un reddito complessivo riferito all'intero nucleo familiare nei limiti fissati dalla normativa vigente nel momento in cui tale requisito deve essere dimostrato.

Per le coppie che intendono contrarre matrimonio (nubendi), i requisiti soggettivi devono essere posseduti e dichiarati solamente dai due futuri coniugi. Per i soggetti comunque titolari di reddito proprio, che intendono accedere alla proprietà o alla locazione dell'alloggio, per formare un nucleo familiare distinto da quello di origine, i requisiti devono essere posseduti e dichiarati dai soggetti medesimi.

ART. 4 - NORMATIVA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA NEI P.E.E.P.

Le norme che regolano l'attività edilizia nei P.E.E.P. sono quelle contenute nel Piano Regolatore Generale, nonché nei seguenti ulteriori documenti:

Piano Urbanistico Attuativo di progetto interessato dai nuclei P.E.E.P.;

Tavole di Progetto;

Tipologie edilizie;

Norme speciali di Attuazione;

Relazioni.

ART. 5 MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

1^a Ipotesi (aree non ancora acquisite dal Comune alla data di pubblicazione del bando)

La Giunta Comunale dopo aver pubblicato il bando, ancorché in attesa di iniziare le procedure di esproprio delle aree, procede all'assegnazione provvisoria delle stesse sulla base delle graduatorie stilate secondo i disposti del successivo art. 6 del presente Regolamento da un'apposita Commissione costituita da:

- il Responsabile del Settore Servizi Tecnici o suo delegato, con funzioni di Presidente,
- il Responsabile dell'area socio-culturale o suo delegato,
- Segretario Generale o suo delegato,
- funge da segretario un dipendente nominato dal Presidente.

Gli aventi diritto così definiti, verseranno, a titolo di conferma, dall'assegnazione dell'area, il 50% del corrispettivo preventivato entro 30 giorni.

Il saldo dell'ulteriore 50% del corrispettivo avverrà entro giorni 30 dopo l'assegnazione definitiva da parte della Giunta Comunale e prima della stipula della convenzione.

Il prezzo di cessione delle aree è determinato in via provvisoria sulla scorta delle indennità provvisoria di espropriazione mentre il prezzo definitivo onnicomprensivo di tutte le opere di urbanizzazione sarà determinato al termine della procedura espropriativa.

Nel caso in cui le aree da assegnare siano già urbanizzate il corrispettivo sarà integralmente versato entro giorni 30 dall'assegnazione.

2^a Ipotesi (aree già di proprietà comunale alla data di pubblicazione del bando)

L'assegnazione dell'area sarà deliberata dalla Giunta Comunale sulla base delle graduatorie stilate secondo i disposti del successivo art. 6 del presente Regolamento dalla Commissione sopra menzionata.

Gli aventi diritto così definiti, dovranno versare prima della stipula della convenzione il corrispettivo determinato per la cessione dell'area.

Lo schema di convenzione verrà approvato dal Consiglio Comunale in relazione ai soggetti assegnatari A.T.E.R., Cooperative, Imprese e singoli cittadini od associati e sarà redatto a norma dell'art.35, della legge n. 865 del 1971 e legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni. Tale schema verrà perfezionato all'atto della stipula.

ART. 6 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

La Commissione costituita per stabilire le graduatorie di assegnazione, nel rispetto della vigente legislazione esaminerà le domande di assegnazione pervenute e formulerà le graduatorie sulla base dei punteggi stabiliti per ogni categoria (cooperative, imprese e singoli cittadini).

Enti pubblici istituzionalmente costituiti:

Le istanze dell'A.T.E.R. verranno direttamente valutate dalla Giunta Comunale, caso per caso.

B) per le cooperative edilizie o loro consorzi (per i consorzi di cooperative vengono considerati solamente i programmi eseguiti direttamente e non quelli delle cooperative aderenti):

a) cooperative che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell'ambito dell'Edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 dl 1971 e art. 8 legge n.10 del 1977 ed aver già costruito):

fino a 9 alloggi	punti 1
da 10 a 50 alloggi	punti 2
da 51 a 100 alloggi	punti 3
da 101 a 200 alloggi	punti 4
da 201 a 300 alloggi	punti 5
oltre 300 alloggi	punti 6

cooperative che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per la realizzazione di precedenti interventi costruttivi nell'ambito dell'Edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 dl 1971 e art. 8 legge n.10 del 1977:

fino a 9 alloggi	punti 1
da 10 a 50 alloggi	punti 2
da 51 a 100 alloggi	punti 3
da 101 a 200 alloggi	punti 4
da 201 a 300 alloggi	punti 5
oltre 300 alloggi	punti 6

cooperative che abbiano una base regionale di attività che ha consentito di aver realizzato programmi costruttivi nell'ambito dell'Edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 dl 1971 e art. 8 legge n.10 del 1977 in Comuni facenti parte :

ad almeno 2 diverse province della Regione Veneto	punti 1
da 2 a 3 diverse province della Regione Veneto	punti 2
da 3 a 4 diverse province della Regione Veneto	punti 3
oltre 4 diverse province della Regione Veneto	punti 4

anzianità di costituzione della cooperativa: per ogni anno intero punti 0,25 fino ad un massimo di punti 5;

cooperative *edilizie di abitazione* che abbiano la sede legale nel Comune di Campodarsego *alla data di pubblicazione del bando* - punti 5; *a questi si devono aggiungere punti 2 per ogni socio residente nel Comune di Campodarsego appartenente alla compagine sociale alla data di pubblicazione del bando*; , punti 1 per coloro i quali hanno avuto residenza anagrafica in Comune di Campodarsego.

A parità di punteggio sarà data preferenza alle cooperative che abbiano la proprietà delle aree oggetto di esproprio in data antecedente alla data di adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di Edilizia Economica e Popolare.

Qualora non si rientri nel caso di cui sopra a parità di punteggio si procederà mediante sorteggio alla presenza dei rispettivi presidenti o legali rappresentanti.

C) per le imprese edilizie o loro consorzi (per i consorzi di Imprese vengono considerati solamente i programmi eseguiti direttamente e non quelli delle imprese aderenti):

imprese in possesso di Attestazione di Qualificazione rilasciata da S.O.A. (Società Organismo di Attestazione) autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione, di cui all'art. 10 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per la categoria OG1 e classifica di importo adeguato all'entità dei lavori svolgibili sul lotto - punti 5

volume d'affari ai fini I.V.A. dei tre anni precedenti (si terrà conto della media dei tre anni come risulta dalle dichiarazioni I.V.A. per gli anni precedenti alla data del bando:

fino ad €. 5.000.000 punti 1

oltre, 1 punto ogni €. 5.000.000 fino ad un massimo di punti 5.

imprese che dimostrino di aver eseguito precedenti interventi nell'ambito dell'Edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 dl 1971 e art. 8 legge n.10 del 1977 ed aver già costruito:

fino a 50 alloggi punti 1

da 51 a 100 alloggi punti 2

da 101 a 200 alloggi punti 3

da 201 a 300 alloggi punti 4

oltre 300 alloggi punti 5

imprese che abbiano ottenuto la concessione di mutui edilizi agevolati per la realizzazione di precedenti interventi costruttivi nell'ambito dell'Edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 dl 1971 e art. 8 legge n.10 del 1977:

fino 50 alloggi punti 1

da 51 a 100 alloggi punti 2

da 101 a 200 alloggi punti 3

da 201 a 300 alloggi punti 4

oltre 300 alloggi punti 5

imprese che abbiano una base regionale di attività che ha consentito di aver realizzato programmi costruttivi nell'ambito dell'Edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 dl 1971 e art. 8 legge n.10 del 1977 in Comuni facenti parte :

ad almeno 2 diverse province della Regione Veneto punti 1

da 2 a 3 diverse province della Regione Veneto punti 2

da 3 a 4 diverse province della Regione Veneto punti 3

oltre 4 diverse province della Regione Veneto punti 4

imprese con numero di addetti regolarmente assunti al momento del bando:

fino a 20	punti 1
da 21 a 30	punti 2
oltre 30	punti 3

A parità di punteggio sarà data preferenza alle imprese che abbiano la proprietà delle aree oggetto di esproprio in data antecedente alla data di adozione da parte del Comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di Edilizia Economica e Popolare.

Qualora non si rientri nel caso di cui sopra a parità di punteggio sarà data preferenza all'impresa che dimostri di aver costruito il maggior numero di alloggi nell'ambito dell'edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865 del 1971 e art. 8 legge n.10 del 1977.

D) per i singoli cittadini:

a) in relazione al reddito imponibile annuo del nucleo familiare complessivo calcolata ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 1978:

Lavoratore autonomo	
fino ad € 15.500	punti 5
da € 15.501 a € 26.000	punti 2
oltre € 26.000 e fino ad € 52.000 (come stabilito dalla L. R. 18/01/1999 n° 2)	punti 0
Lavoratore dipendente	
fino ad € 26.000	punti 5
da € 26.000 a € 43.021	punti 2
oltre € 43.021 e fino ad € 52.000 (come stabilito dalla L. R. 18/01/1999 n° 2)	punti 0

b) in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:

per la prima persona a carico	punti 0,5;
per la seconda e successiva persona a carico	punti 1,5

c) in relazione alle condizioni dell'attuale alloggio:

richiedenti abitanti in case antigieniche (da certificare da parte dell'autorità competenti) punti 2;
richiedenti aventi in corso ingiunzione di sfratto giudiziario e per causa di pubblica utilità che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali oppure richiedenti il cui alloggio deve essere rilasciato a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria o di ordinanza di sgombero punti 1,5;
richiedente con alloggio insufficiente al nucleo familiare (più di un persona per vano abitabile) punti 0,5 per ogni persona in più;
locatario di un alloggio pubblico che intende rinunciare all'alloggio per acquistare un'altra abitazione punti 0,5.

d) in relazione a particolari situazioni di disagio o emergenza:

richiedenti rientranti nella procedura espropriativa di aree su cui è prevista la costruzione di Opere Pubbliche punti 1;
richiedenti rientranti nella procedura espropriativa di aree su cui è prevista la costruzione di Opere pubbliche che intendano rinunciare alla loro abitazione punti 2;
richiedenti nel cui nucleo familiare vi siano portatori di handicap gravi o anziani non autosufficienti o grandi invalidi civili, con attestazione delle competenti autorità punti 3;
richiedenti coppie che hanno contratto matrimonio nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando punti 2

A parità di punteggio nell'assegnazione sarà data preferenza ai proprietari espropriati che abbiano la proprietà delle aree oggetto di esproprio in data antecedente alla data di adozione da parte del

Comune dello strumento urbanistico con il quale tali aree vengono destinate alla realizzazione di programmi di Edilizia Economica e Popolare.

ART. 7 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI DELLE COOPERATIVE EDILIZIE E/O LORO CONSORZI E DEGLI ASSEGNATARI DELLE IMPRESE EDILIZIE E/O LORO CONSORZI

Prima dell'assegnazione notarile degli alloggi ai soci/acquirenti (che dovrà avvenire, nel caso di alloggi finanziati con mutuo agevolato, entro 2 anni dalla data di ultimazione dei lavori), al fine del rilascio di nulla osta comunale, la Cooperativa/Impresa dovrà produrre per ciascun socio/acquirente, la documentazione prevista dalla Circolare Regionale n. 10 del 22 giugno 2001 in attuazione alla legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma c), del presente Regolamento. I requisiti per i soci delle Cooperative dovranno essere posseduti alla data della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione della cooperativa ha assegnato (individuato o consegnato) l'alloggio. Tale data dovrà risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. I requisiti per gli acquirenti delle Imprese dovranno essere posseduti alla data del preliminare di acquisto dell'alloggio. Qualora le assegnazioni non si esauriscano entro (3) tre mesi dalla data di inizio dei lavori di costruzione degli alloggi, quest'ultimi potranno essere assegnati anche a soggetti che non siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 comma b) del presente regolamento ma che abbiano residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni della Regione Veneto.

ART. 8 – DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

Le domande dovranno essere presentate su apposito modulo (specifico per ogni soggetto avente diritto) predisposto dal Comune.

I requisiti concernenti l'iscrizione presso albi ufficiali e/o presso uffici della pubblica amministrazione nonché tutti gli altri requisiti, nonché le dichiarazioni attestanti altri stati, fatti e qualità personali possono essere resi ai sensi degli artt. 46 e 47 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni ,e dovranno essere contenute nell'apposito modulo già predisposto correttamente a tal fine. Ai soggetti inseriti nella graduatoria utile per le assegnazioni dei lotti verrà richiesta la documentazione attestante i requisiti dichiarati dai soggetti nella domanda di partecipazione. Tale documentazione dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta pena esclusione dall'assegnazione.

ART. 9 ALIENAZIONE DELLE AREE O RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DELLE AREE

L'assegnatario di un terreno che si trovi nella necessità di rinunciare alla Concessione di proprietà, dovrà rendere tempestivamente noto al Sindaco tale necessità documentando opportunamente le cause che hanno prodotto tale decisione. Il prezzo da restituire all'assegnatario sarà pari al prezzo pagato senza alcun riconoscimento di interessi di qualsiasi tipo o natura.

La riassegnazione dell'area verrà effettuata dal Comune di Campodarsego attingendo dalla graduatoria.

ART. 10 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'alienazione degli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà, dovrà ottemperare alle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento. Il Consiglio Comunale definirà nella convenzione stessa, le modalità e i criteri definitivi.

ART. 11 – TEMPI DI ATTUAZIONE E PROCEDURE PER LE INOSSERVANZE

La costruzione dei fabbricati sulle aree cedute dal Comune, come stabilito all'art. 1 del presente Regolamento, dovranno rispettare le seguenti norme generali di attuazione, fatte salve quelle contenute nelle specifiche Norme Tecniche di P.R.G. e del P.E.E.P..

Gli operatori assegnatari delle aree dovranno, a pena di decadenza, presentare presso il competente ufficio tecnico richiesta di Concessione Edilizia corredata dagli elaborati grafici per la costruzione degli alloggi entro 6 (sei) mesi dalla data della stipula della convenzione.

I lavori di costruzione dovranno iniziare entro i termini previsti dalla concessione ed edificare.

Ultimazione dei lavori entro 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio lavori.

Qualora gli operatori assegnatari si impegnino a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione i lavori di costruzione delle stesse dovranno essere ultimati contestualmente agli edifici. E' fatto obbligo per tutti gli operatori assegnatari delle aree la realizzazione delle opere di urbanizzazione (secondo quanto previsto dagli elaborati approvati agli atti del Comune del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione) attraverso una gestione unitaria e coordinata con la ripartizione delle spese secondo la volumetria assegnata nel caso vi fossero stralci funzionali.

Le proroghe ai termini temporali stabiliti dovranno essere inoltrate con esplicita domanda al Sindaco, dimostrando e giustificando le motivazioni del ritardo. La Giunta Comunale si pronuncerà su detta richiesta entro 60 (sessanta) dal deposito della domanda. In caso di mancata risposta la domanda si intende accolta.

Il deposito della domanda deve essere precedente alla scadenza.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA'

La Giunta Comunale ha la facoltà di dichiarare la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà nei seguenti casi:

- 1) per mancato versamento del corrispettivo;
- 2) per mancato inizio dei lavori nei termini come sopra stabiliti;
- 3) per mancata ultimazione dei lavori nei termini come precedentemente stabiliti, nonostante le eventuali proroghe concesse dal Comune di Campodarsego;
- 4) per l'inottemperanza dei disposti di cui agli artt. 10 - 11 del presente Regolamento;
- 5) per la mancata osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge n. 865 del 1971, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 - NORME FINALI

Il presente Regolamento è lo strumento gestionale per l'assegnazione in proprietà delle aree P.E.E.P. del Comune di Campodarsego.

Esso potrà essere modificato qualora sia in contrasto con nuove disposizioni riguardanti l'Edilizia Pubblica. Per quanto non esplicitamente detto, disciplinato o incompatibile, valgono le norme di legge vigenti.